



Comune di Torretta

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 42 del Registro

Addì, 28-06-2024.

Oggetto: Proroga attività extra lavorativa della dott.ssa Marianna Gallina, dipendente del Comune di Carini ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, dall'01/07/2024 fino al 31/12/2024.

L'Anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **18:54** e seguenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **DAMIANO SCALICI** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

DAMIANO SCALICI	Sindaco	Presente in videoconferenza
NATALE CARUSO	Assessore	Assente
Maria Concetta Enea	Assessore	Presente in videoconferenza
Anna Giani'	Assessore	Presente in videoconferenza
Domenica Prestigiacomò	Assessore	Assente

Presenti 3 - Assenti 2

Partecipa alla riunione il Dott. Antonino Pellicanò in qualità di **Segretario Comunale**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sulla proposta relativa all'oggetto sopraindicato.

DELIBERA DI GIUNTA n. 42 del 28-06-2024 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Responsabile del II Settore

Visto l'art.51 della legge n.142 dell'08/06/1990 e successive modifiche ed integrazione introdotto dalla legge n.48/91 e della L.R. n.23/98;

Vista la Determina Sindacale n. 3 del 22/01/2024 con la quale la Dott.ssa Marianna Gallina è stata nominata Responsabile del Settore I Affari Istituzionali e Generali – Servizi Socio Assistenziali e le è stato conferito incarico di elevata qualificazione (ex posizione organizzativa) con attribuzioni delle funzioni di cui all'art. 51 comma 3 della Legge 142/90 e ss.mm. ed integrazioni, introdotto dalla L.R. n.48/91 e dalla L.R. n. 23/98 – Ex Cat. D – fino al 30/06/2024;

PREMESSO che il Sindaco del Comune di Torretta con nota prot.15623 del 20/12/2023 ha formulato "Richiesta disponibilità al Comune di Carini per l'utilizzo – dall'1/01/2024 al 31/12/2024 - della dott.ssa Marianna Gallina - ex cat. D2 – Area dei Funzionari e dell'E.Q. per n. 12 ore settimanali, fuori dall'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 ;

CHE il Comune di Carini con nota 206 del 05/01/2024, trasmetteva la determinazione del Capo Ripartizione I con la quale la dipendente dott.ssa Marianna Gallina veniva autorizzava allo svolgimento di attività extra lavorativa, presso il Comune di Torretta ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 per 12 ore settimanali fino al 31/12/2024;

CHE con deliberazione di n. 1 del 19/01/2024, la Giunta Comunale del Comune di Torretta approvava il ricorso all'istituto previsto dall'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004, per l'utilizzo della dott.ssa Marianna Gallina a prestare attività lavorativa per 12 ore settimanali fino al 30/06/2024 fuori dall'orario di lavoro;

CHE con determina sindacale n. 3 del 22/01/2024 la sopracitata dipendente, dott.ssa Marianna Gallina, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'E.Q., veniva nominato Responsabile del Settore I Affari Istituzionali e Generali – Servizi Socio Assistenziali e le veniva conferito incarico di elevata qualificazione (ex posizione organizzativa) con attribuzioni delle funzioni di cui all'art. 51 comma 3 della Legge 142/90 e ss.mm. ed integrazioni, introdotto dalla L.R. n.48/91 e dalla L.R. n. 23/98 – Ex Cat. D – fino al 30/06/2024 con attribuzione dell' indennità di posizione nella misura minima prevista del CCNL 16/11/2022, salvo conguaglio a seguito di pesatura del Nucleo di valutazione del comune di Torretta, fino al 30/06/2024;

Atteso che:

- l'art. 2 del D.lgs. 165/2001 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- gli artt. 89 e 91 del T.U.E.L. attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza ad assumere determinazioni organizzative in materia di personale;

Richiamato l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) che testualmente recita: "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";

Vista la Deliberazione n. 17 del 20 maggio 2008 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, che, in merito alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro (conformemente a Corte Conti Piemonte n. 200/2012 supra cit.) ritiene "*che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza*";

Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004;

DELIBERA DI GIUNTA n. 42 del 28-06-2024 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Tenuto conto che l'articolo richiamato può essere considerato norma speciale e che pertanto un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione, con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore settimanali;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013 del 11.12.2013 che, nel rispondere al quesito del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – prot. n. 15802 del 7.11.2013, ha confermato che:

- la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 cit., da qualificare come "normativa speciale", costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro;

- in ogni caso, nell'applicazione dell'istituto in esso disciplinato deve essere rispettato il limite della durata massima dell'orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall'art. 4 del D.lgs. n. 66/2003;

- l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i compiti istituzionali;

- vanno osservate le prescrizioni stabilite presso l'ente di appartenenza in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore;

Rilevato che il Settore I *Affari Istituzionali e Generali – Servizi Socio Assistenziali* è stato interessato da una grave carenza di risorse umane sia rispetto al numero di unità di personale in servizio che riguardo ai profili professionali con adeguate competenze, conseguente al blocco assunzionale ed alle quiescenze del personale ;

Tenuto Conto il grave *gap* sopraindicato ha fatto emergere l'esigenza del ricorso al lavoro flessibile al fine di non arrecare un pregiudizio alla cittadinanza nell'erogazione di servizi indispensabili per l'ente, quali i servizi compresi nel Settore I Affari Istituzionali e Generali, realizzando la *mission* della pubblica amministrazione;

Che i servizi della pubblica istruzione, dei servizi sociali, elettorale e demografici, compresi nel Settore I dell'ente, rientrano tra i servizi indispensabili dei Comuni che, ai sensi dell'art. 37, lett. h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono definiti rappresentanti delle condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali ;

che i sopracitati servizi sono annoverati tra i servizi non assoggettabili ad esecuzione forzata come previsto dal Decreto Ministero dell'Interno del 28 maggio 1993;

Visto il comma 557-quater, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296 aggiunto dal comma 5-bis, dell'art.3, del D.l. 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che così recita *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;*

Che l'Ente, come risulta attestato dall'Ufficio finanziario, risulta in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 357 e 562 dell'art.1 della legge 30/07/2010 n.296 per il periodo 2011/2013 e che la spesa per il lavoro flessibile si attesta al di sotto della soglia della spesa sostenuta nell'anno 2009 per assunzioni flessibili, per realizzare la missione della pubblica amministrazione;

Visto lo stralcio del conto annuale, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che attesta la spesa del personale flessibile rispettivamente ad €. 372.239,00 per il personale a tempo determinato ed €. 3.088,00 per L.S.U.;

Preso atto che:

- il dipendente verrà impiegato, nella qualifica di appartenenza, presso il Settore Tecnico;
- la prestazione presso questo Comune avverrà senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di appartenenza e sarà svolta di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza;

- L'orario di lavoro è di n. 12 (dodici) ore settimanali, da svolgersi nei giorni concordati con l'Amministrazione comunale;

RITENUTO pertanto prorogare l'utilizzo, presso il Comune di Torretta, della dott.ssa Marianna Gallina, ex cat. D2, per n. 12 ore settimanali al di fuori del normale orario di lavoro presso l'Ente di appartenenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, dall'01/07/2024 al 31/12/2024 ;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati

1) approvare la proroga per l'utilizzo presso il comune di Torretta, della dott.ssa Marianna Gallina, ex cat. D2, per n. 12 ore settimanali al di fuori del normale orario di lavoro presso l'Ente di appartenenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, dall'01/07/2024 al 31/12/2024, dando atto che il dipendente verrà impiegato, nella qualifica di appartenenza, presso il Settore I *Affari Istituzionali e Generali – Servizi Socio Assistenziali*, che la prestazione presso questo Comune avverrà senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di appartenenza e sarà svolta di fuori dell'orario di servizio prestatato presso l'Ente di appartenenza e che l'orario di lavoro è di n. 12 (dodici) ore settimanali, da svolgersi nei giorni concordati con l'Amministrazione comunale;

2) Dare atto che, a fronte delle prestazioni di cui sopra, verrà corrisposto al dipendente il compenso mensile previsto per la categoria di appartenenza (D2), in misura proporzionata all'impegno lavorativo effettivamente reso in favore di questo Ente, il quale assumerà autonomamente le spese (comprensive di IRAP e contributi previdenziali ed assicurativi), trattandosi di ore svolte fuori dall'orario di servizio;

3) Dare atto che il rapporto di lavoro è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, legislative, regolamentari e contrattuali collettive in vigore per il personale degli Enti Locali, in quanto compatibili con la speciale natura del rapporto di lavoro medesimo, oltre che regolamentari del Comune di Torretta;

5) Dare atto che il rapporto in oggetto, incidendo sulla spesa di personale, dovrà essere inserito nel Piano Triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2024/2026 e il piano assunzionale per l'anno 2024;

6) Dato atto che spetta al Responsabile competente, nel rispetto della disciplina regolamentare e normativa vigente, l'adozione di tutti i provvedimenti gestionali consequenziali alla approvazione della presente deliberazione, includo la predisposizione dell'impegno di spesa e la sottoscrizione del contratto di lavoro;

7) Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Carini per quanto di competenza e al Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Torretta, nonché alla dott.ssa Marianna Gallina in quanto interessata dal provvedimento;

8) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ex art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Responsabile del Procedimento

Sandro Sottile

Il Responsabile del Settore
Sandro Sottile

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore
Sottile Sandro

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario
Sottile Sandro

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri espressi ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 30/2000;

Vista la L.R. 3/12/1991 n. 44 sul controllo degli atti del Comune e Provincia;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti espressi per alzata di mano come sotto riportati:

Totale voti favorevoli 3
Totale voti contrari 0
Totale voti astenuti 0

DELIBERA

Di approvare la su riportata proposta, dando mandato al servizio proponente di porre in essere tutti gli atti ad essa correlati.

LA GIUNTA COMUNALE

SUCCESSIVAMENTE

Ravvisata l'urgenza;
Visto l'Art. 12 della L.R. 44/1991;

Con voti espressi per alzata di mano come sotto riportati:

Totale voti favorevoli 3
Totale voti contrari 0
Totale voti astenuti 0

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

DELIBERA DI GIUNTA n. 42 del 28-06-2024 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
DAMIANO SCALICI

Il/La Segretario Comunale
il Dott. Antonino Pellicanò

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 28-06-2024

Il Responsabile del servizio

Sottile Sandro



Comune di Torretta

Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA

N. 46 del Registro

Addi, 28-06-2024.

Oggetto: Proroga attività extra lavorativa della dott.ssa Marianna Gallina , dipendente del Comune di Carini ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, dall'01/07/2024 fino al 31/12/2024.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario
Sottile Sandro



CITTÀ DI CARINI



Prot. n. _____

04/01/2024

AL COMUNE DI TORRETTA
protocollo@pec.comune.torretta.pa.it

ALLA D.SSA MARIANNA GALLINA
SEDE

E.P.C. AL SERVIZIO AUTONOMO LEGALE
SEDE

ALLA RIPARTIZIONE IV - LAVORI
PUBBLICI E INFORMATIZZAZIONE

OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DEL CAPO RIPARTIZIONE I N. 1/2024.

Si trasmette, in allegato alla presente, copia della Determinazione del Capo Ripartizione I n° I del 04/01/2024 avente oggetto: "Autorizzazione alla dipendente D.ssa Marianna Gallina a prestare attività lavorativa presso il Comune di Torretta (PA), ai sensi dell'art.1, c. 557 della legge 311/2004 e s.m.i. (scavalco d'eccedenza). Periodo 04/01/2024 - 31/12/2024".

N.B.: nell'oggetto della determina, per mero errore, è stato indicato il periodo dal 04/12/2024 al 31/12/2024, anzichè dal 04/01/2024 al 31/12/2024 come correttamente indicato nella parte dispositiva.

Distinti saluti.


IL CAPO RIPARTIZIONE I
Dett. Pietro Migliorini



COMUNE DI CARINI

Determinazione n° 1 del 04/01/2024

Proponente: RIPARTIZIONE I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI
DEMOGRAFICI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE D.SSA MARIANNA GALLINA A PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI TORRETTA (PA), AI SENSI DELL'ART. 1, C. 557 DELLA LEGGE 311/2004 E S.M.L. (SCAVALCO D'ECCEDEXENZA). PERIODO 04/12/2024 - 31/12/2024.

Il Responsabile della redazione/procedimento: Dott.ssa Antonella Alamia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/91, come integrati dall'art. 23, comma 1 lett. c) della L.R. n. 17/2004 e dall'art. 9, commi 6 e 7 della L.R. n. 5/2011, su assegnazione del Capo Ripartizione I, sottopone allo stesso, la seguente proposta di determinazione di cui all'oggetto sopraindicato:

VISTO l'art. 51 comma 3 della legge 142/90 e s.m. ed integrazioni introdotto dalla L.R. n. 48/91 e dalla L.R. n. 23/98;

VISTO l'art. 57 dello Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la determinazione del Sindaco N. 87 del 30/05/2023 con la quale sono stati conferiti, tra gli altri, per il periodo 01/06/2023 – 31/12/2023 e, comunque, prorogato per ulteriore mese uno, al Dr. Pietro Migliore – Funzionario Socio-Culturale - Area dei Funzionari e dell'E.Q., l'incarico di Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa), ai sensi degli artt. 16 e 18 del C.C.N.L. del 16.11.2022 e le funzioni gestionali di cui all'art. 51, comma 3, della legge 142/90, e successive modifiche e integrazioni, introdotto dalla L.R. 48/91 e dalla L.R. 23/98, per la Ripartizione I "Affari Generali, del Personale e Servizi Demografici;

RITENUTA, pertanto, la competenza del Capo Ripartizione I in ordine all'argomento indicato in oggetto, sulla base delle competenze stabilite dal vigente funzionigramma di cui alla Deliberazione G.C. 73 del 10/05/2023;

PREMESSO che l'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), come modificato dal D.L. n. 44/2023 (art. 3, comma 6-bis), convertito in Legge n. 74/2023 recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*", prevede che: "*I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i consorzi tra gli enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi*

dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"

- che l'art.53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, al comma 7 recita testualmente: *"I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.....Omissis"*;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 25 maggio 2005, n.2141, in particolare nella parte in cui prevede che: *"L'art.1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni e il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale". In tale sede si osservava altresì come la citata norma si configuri quale fonte di una normativa speciale, ed introduca una deroga al principio di unicità del rapporto a tempo pieno nella pubblica amministrazione, enucleato all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e si riferisce a lavoratori già dipendenti e, quindi, soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione"*;

VISTA la circolare 21 ottobre 2005, n.2, del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 25 maggio 2005, n.2141 che chiarisce altresì che l'utilizzo di cui al comma 557, definito "quasi comando", consente nel limite delle 48 ore settimanali, un superamento dell'orario settimanale ordinario di 36 ore, fattispecie definita anche nel parere Corte dei Conti Lombardia, n. 448 del 8/10/2013, come *"scavalco d'eccedenza"* e rientrante nel computo del vincolo finanziario dei limiti della spesa del personale (in tal senso parere Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, n. 14/2011);

VISTO il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Puglia, di cui alla Deliberazione n. 80/2022, che affronta la tematica del cd *"Scavalco d'eccedenza"* di cui all'art. 1, c. 557, della L. n. 311/2004, e che, fra l'altro, ribadisce che: *"L'Ente dovrà verificare che tale strumento risulti, tra l'altro: a) compatibile con il soddisfacimento in concreto delle esigenze di funzionamento dell'ente, avendo riguardo all'esiguità del numero di ore consentite per l'espletamento dell'incarico ed a tutti gli ulteriori limiti derivanti dalla natura a tempo pieno del rapporto principale, e ciò anche alla luce del livello di gravosità delle funzioni assegnate e della necessità di garantirne l'espletamento in via continuativa o meno; b) compatibile con i vincoli finanziari prescritti dalla normativa vigente. La disposizione dell'art. 1 c. 557 della Legge n. 311/2004, prevedendo un rapporto di lavoro che costituisce un unicum nel panorama del Pubblico Impiego, non può che operare nel rispetto dei requisiti e limiti previsti dall'ordinamento. In ottemperanza al principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione è lasciata alla volontà e discrezionalità degli enti la decisione di utilizzare l'attività lavorativa di dipendenti, a tempo pieno di altre amministrazioni, a condizioni che siano presenti tutti i requisiti voluti dal legislatore. Così come è discrezionale la valutazione di concedere l'autorizzazione laddove non arrechi pregiudizio al corretto e tempestivo svolgimento dell'attività presso l'ente di appartenenza e non interferisca con i compiti istituzionali, ferma restando la volontà del dipendente di prestare la propria attività presso enti diversi"*;

VISTO il vigente *"Regolamento per l'individuazione degli incarichi extra-istituzionali vietati e dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali al personale dipendente"* approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 31/12/2015, il quale all'art. 2 prevede le cause di *"Incompatibilità Assoluta"* nelle quali può incorrere il dipendente dell'Ente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004;

VISTA la nota prot. n. 15623 del 20/12/2023, assunta al protocollo generale del Comune di Carini, al n° 63692 del 20/12/2023, allegata al presente atto, con la quale il Sindaco del Comune di Torretta (PA), ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 e s.m.i., della D.ssa Marianna Gallina, dipendente a tempo indeterminato e pieno di questo Ente appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, profilo professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo", che ha dichiarato la propria disponibilità, al fine di consentire una più efficiente ed efficace attività nel I Settore – Affari Istituzionali e Generali – Servizi Socio Assistenziali;

- che, come risulta dalla richiesta del Comune di Torretta, la dipendente interessata dovrà prestare la propria attività lavorativa presso l'Ente richiedente, al di fuori dell'orario di lavoro, fino al 31/12/2024;

VISTO il N.O. all'autorizzazione apposto a margine della suddetta richiesta dal Sindaco;

VISTO il N.O. all'autorizzazione apposto a margine della suddetta richiesta dal Responsabile del Servizio Autonomo Legale;

TENUTO CONTO che la dipendente interessata ha assicurato che la prestazione di lavoro presso il Comune di Torretta non pregiudicherà e non condizionerà l'efficacia dell'azione amministrativa del Comune di Carini;

RILEVATO, altresì, che l'attività lavorativa che svolgerà la D.ssa Marianna Gallina, presso il Comune di Torretta, *al di fuori del normale orario di lavoro e per n. 12 ore settimanali*, non creerà pregiudizio alla normale attività che la stessa attualmente svolge a tempo pieno, né risulta essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente ed è, peraltro, contemplata nel citato art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 e s.m.i.;

RITENUTO di potere accogliere la richiesta del Comune di Torretta e pertanto autorizzare la dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Carini, D.ssa Marianna Gallina, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, profilo professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo", a prestare attività lavorativa presso il Comune di Torretta (PA), ai sensi dell'art. 1, c. 557 della legge 311/2004 e s.m.i. (*scavalco d'eccedenza*), al fine di consentire al Comune richiedente, una più efficiente ed efficace programmazione dell'attività amministrativa del I Settore "Affari Istituzionali e Generali – Servizi Socio Assistenziali", dando atto che l'attività lavorativa verrà svolta dal 04/01/2024 e fino al 31/12/2024, per 12 ore settimanali e al di fuori dell'orario di lavoro svolto dalla stessa presso il Comune di Carini;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs 165/2001;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la L.R. n. 48/91;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

PROPONE

Per le considerazioni di cui in premessa:

- di autorizzare la D.ssa Marianna Gallina, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Carini, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, profilo professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo", a prestare attività lavorativa presso il Comune di Torretta (PA), ai sensi dell'art. 1, c. 557 della legge 311/2004 e s.m.i. (*scavalco d'eccedenza*), al fine di consentire al Comune richiedente, una più efficiente ed efficace programmazione dell'attività amministrativa del I Settore "Affari Istituzionali e Generali – Servizi Socio Assistenziali";

- di dare atto che l'attività lavorativa verrà svolta dal 04/01/2024 al 31/12/2024, per n. 12 ore settimanali e al di fuori dell'orario di lavoro svolto presso il Comune di Carini;
- di dare atto che l'accoglimento della richiesta non determina oneri diretti od indiretti a carico del bilancio del Comune di Carini;
- di pubblicare nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" link "Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti" le informazioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 33/2013 e smi e di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 53 c. 14 del D.Lgs. n. 165/2001;
- di trasmettere copia del presente atto all'interessato, nonché al Comune di Torretta (PA).

IL CAPO RIPARTIZIONE I

VISTA la superiore proposta di determinazione;

RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

CARINI, 04/01/2024

Il Capo Ripartizione
MIGLIORE PIETRO / Namirial
S.p.A./02046570426